

Il Segretario
Il Direttore Generale A.R.A.P.
Antonio Sutti



IL PRESIDENTE
Giampiero Leombroni



AZIENDA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Verbale n. 42 della riunione del C.d.A del 17 MAR. 2018

OGGETTO:	<p>Ratifica Delibera Presidenziale n. 14 del 12 marzo 2018 avente ad oggetto – “U. T. n. 2 del Sangro - agglomerato industriale di Atessa Paglieta (porzione in Comune di Atessa) – lotto /insediamento della COLASANTE HOLDING S.r.l.- autorizzazione alla cessione in locazione a beneficio della DI NIZIO EUGENIO Sr.l., al fine della realizzazione e dell’esercizio di un impianto per il trattamento di rifiuti sanitari, nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale (VIA/AIA).”</p>
----------	---

<i>Giampiero Leombroni</i> – Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> A
<i>Carmen Ranalli</i> – Membro C.d.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> A
<i>Giuseppe Savini</i> – Membro C.d.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> A

Assistono i Revisori dei Conti:

<i>Massimo Milazzo</i>	<input type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Luciana Cunicella</i>	<input type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Giulia Giancaterino</i>	<input type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/>

La presente delibera è stata affissa all’albo degli avvisi al pubblico della sede/Unità Territoriale per 15 giorni dal _____ al _____

_____, addì _____

Il Segretario

Funge da Segretario: il Direttore Generale *Antonio Sutti*

VISTA la L.R. n. 23/2011 e s.m.i. sul riordino delle funzioni in materia di aree produttive;

VISTO l'atto di fusione del 03/04/2014, con il quale i Consorzi Per Lo Sviluppo Industriale del Sangro, di Avezzano, di Sulmona, di L'Aquila, di Teramo e del Vastese sono stati accorpati nell'A.R.A.P. - Azienda Regionale per le Attività Produttive;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 45 del 06.12.2016 con il quale si è provveduto alla nomina del C.d.A. dell'A.R.A.P.;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Delibera Presidenziale n. 14 del 12 marzo 2018 avente ad oggetto: "U. T. n. 2 del Sangro - agglomerato industriale di Atessa Paglieta (porzione in Comune di Atessa) - lotto/insediamento della **COLASANTE HOLDING S.r.l.** - autorizzazione alla cessione in locazione a beneficio della **DI NIZIO EUGENIO S.r.l.**, al fine della realizzazione e dell'esercizio di un impianto per il trattamento di rifiuti sanitari, nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale (VIA/AIA)", considerata esaustiva e che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PREMESSO CHE è stato richiamato con la suddetta deliberazione Presidenziale, giusta proposta di provvedimento n. 7 del 07.03.2018 presentata dall'Ufficio Urbanistica-Edilizia-Assegnazioni - Sportello Assegnazioni dell'U.T. n. 2 del Sangro, il provvedimento di quest'Arap relativo all'assegnazione del lotto in questione ed avente oggetto: "Unità Territoriale n. 2 del Sangro - agglomerato industriale di Atessa-Paglieta (porzione in Comune di Atessa) - autorizzazione all'insediamento di attività economica ed assegnazione di lotto con fabbricato già di proprietà ("ex Germantex/Savio Immobiliare") a beneficio della **COLASANTE HOLDING Srl**"; in particolare l'obbligo di corresponsione dei contributi (a carico della **COLASANTE HOLDING Srl** ed in favore di quest'Ente) di cui a detto provvedimento, entro il termine previsto dal regolamento in materia (entro sessanta giorni dall'adozione di detto provvedimento da parte del C.d.A.);

CHE PERTANTO è stata autorizzata per quanto di competenza e fatti salvi eventuali diritti o provvedimenti di terzi nonché subordinatamente alle condizioni riportate nel presente provvedimento, come pure subordinatamente alle condizioni/prescrizioni riportate nel successivo relativo provvedimento autorizzatorio unico regionale (ai sensi dell'Art. 27 bis del D.Lgs n. 152/2006 - VIA e AIA), la cessione in locazione del lotto/insediamento in oggetto (esteso complessivamente mq 9.930 circa ed individuato in catasto nel Comune di Atessa con il foglio n. 4 p.lle 5071 e 5072) tra la **COLASANTE HOLDING Srl** e la **Ditta DI NIZIO EUGENIO S.r.l.** per la durata di sei anni e l'esercizio dell'attività di **trattamento dei rifiuti sanitari (a rischio infettivo) mediante sterilizzazione e con deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e non pericolosi** (con divieto di esercitare altre attività) da parte della stessa **DI NIZIO EUGENIO S.r.l.**;

che è stato dato atto che, per la presente pratica, non si dispone l'esonero della corresponsione del **contributo per l'autorizzazione alla locazione** e che detto contributo (a beneficio di quest'Ente ed a carico di norma della società cedente/locatrice) risulta determinato nella misura del 1% del canone di locazione risultante dal contratto di affitto o equivalente (€ 244.800,00/anno), così come previsto dal regolamento dell'ARAP riportato nella premessa del presente

provvedimento (non trattandosi di locazione d'azienda o di suo ramo e/o di imprese controllate o collegate o del medesimo gruppo);

che è stato dato atto, altresì, che la presente autorizzazione è inoltre subordinata alla completa osservanza/ottemperanza (da parte delle medesime **COLASANTE HOLDING Srl** e **DI NIZIO EUGENIO S.r.l.**, ciascuna nella rispettiva qualità) di tutte le condizioni riportate in questo stesso provvedimento, compreso l'obbligo di regolarizzare eventuali posizioni debitorie nei confronti di quest'Ente/ex Consorzio; **precisando** che per entrambe, (ciascuna nella rispettiva titolarità) restano vigenti gli obblighi, i divieti, i vincoli e le condizioni, nonché i diritti e le facoltà, di cui agli atti di assegnazione del lotto in oggetto da parte di quest'Ente/ex Consorzio (come meglio riportati nella premessa del presente provvedimento, come pure altri eventuali o accessori atti non riportati in questo stesso provvedimento);

che è stato altresì precisato che tra quest'Arap e la **COLASANTE HOLDING Srl** (nonché la **DI NIZIO EUGENIO S.r.l.**, nelle rispettive qualità/titolarità) restano inoltre validi altri atti e/o titoli, contratti, conti, attività o passività, come pure rapporti giuridici attivi o passivi, derivanti tra quest'Ente/ex Consorzio e la stessa **COLASANTE HOLDING Srl** o dante causa; inoltre entrambe le suddette Società/impresa interessate sono sempre obbligate all'esercizio delle rispettive attività nell'osservanza del P.R.T. dell'ARAP/A.S.I. Sangro e dei suoi vincoli/parametri sugli immobili in oggetto, dei regolamenti di quest'Ente/ex Consorzio, nonché delle infrastrutture e degli impianti a servizio dell'agglomerato industriale, degli altri limitrofi insediamenti e stabilimenti produttivi, come pure delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

che è stato concesso, intanto, nell'ambito del suddetto procedimento regionale (A.I.A.) la possibilità di scarico, nella rete fognaria dell'ARP, delle acque reflue (dopo idoneo trattamento) derivanti dall'impianto in oggetto;

che in relazione al punto che precede, con nota prot. 2397 del 14.3.2010 inviata alla Regione Abruzzo - Servizio Valutazioni Ambientali e Servizio Gestione Rifiuti - allegata alla presente deliberazione - in relazione al punto 9) della deliberazione presidenziale n. 14/2018 - sono state comunicate modifiche in ordine alla disciplina degli scarichi;

che è stato preso atto dell'avvenuta disposizione della **DI NIZIO EUGENIO S.r.l.** della corresponsione del contributo per le spese di istruttoria, mentre la **COLASANTE HOLDING Srl** ha anch'essa l'obbligo della corresponsione di tale contributo pari a € 300,00 +iva come da delibera di C.d.A. n. 19/2018;

che è stato infine dato atto che tutto quanto disposto dal presente provvedimento (che costituirà parte integrante e sostanziale dello stesso provvedimento autorizzativo unico regionale) diverrà efficace a seguito dell'adozione dello stesso provvedimento (VIA/AIA) rilasciato dal competente organo/servizio della Regione Abruzzo;

TENUTO CONTO dell'urgenza e delle motivazioni espresse nel provvedimento del Presidente del C.d.A. A.R.A.P. e ritenuto di dover provvedere in merito;

DELIBERA

1. **la premessa** è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente riportata e trascritta;
2. **di ratificare**, ad ogni effetto di legge, la Delibera Presidenziale n. 14 del 12 marzo 2018, con le modifiche apportate alla disciplina degli scarichi, di cui alla nota prot. 2397 del 14.3.2018, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **di dare incarico** al Direttore Generale dell'Azienda delle iniziative conseguenti il presente deliberato;
4. **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione mediante l'affissione all'albo degli avvisi al pubblico di quest'Ente per quindici giorni.

Il Direttore Generale A.R.A.P.
Antonio Sutti

[Handwritten signature of Antonio Sutti]



IL PRESIDENTE
Giampiero Leombroni

[Handwritten signature of Giampiero Leombroni]



DELIBERA PRESIDENZIALE N. 14 DEL 12 MAR 2018

OGGETTO:	U.T. n.2 del Sangro - agglomerato industriale di Atessa-Paglieta (porzione in Comune di Atessa) - lotto/insediamento produttivo della COLASANTE HOLDING Srl - autorizzazione alla cessione in locazione a beneficio della DI NIZIO EUGENIO Srl , al fine della realizzazione e dell'esercizio di un impianto per il trattamento di rifiuti sanitari, nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale (VIA/AIA) -
----------	--

La presente delibera è stata affissa all'albo degli avvisi al pubblico della sede dell'Ente /Unità Territoriale dal _____ al _____

_____, addì _____

Il Segretario

VISTA la L.R. n. 23/2011 e s.m.i. sul riordino delle funzioni in materia di aree produttive;
VISTO l'atto di fusione del 03/04/2014, con il quale i Consorzi Per Lo Sviluppo Industriale del Sangro, di Avezzano, di Sulmona, di L'Aquila, di Teramo e del Vastese sono stati accorpatis nell'ARAP - Azienda Regionale per le Attività Produttive;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio Regionale n.45 del 06/12/2016, con il quale si è provveduto alla nomina del C.d.A. dell'ARAP;

IL PRESIDENTE

VISTA la proposta di provvedimento n.prot. 7 del 07/03/2018 presentata dall'Ufficio Urbanistica-Edilizia-Assegnazioni - Sportello del Servizio Assegnazioni dell'U.T. n.2 del Sangro, avente pari oggetto della presente deliberazione e che si allega (insieme all'eventuale acclusa relativa relazione istruttoria dello Sportello) a questo stesso atto, per formarne parte integrante e sostanziale, e che si ha qui per riportata e trascritta;
VISTA la nota della Regione Abruzzo - Servizio Valutazioni Ambientali prot.n.0048814 del 19/02/2018 e relativo codice pratica 17/0262714 (acquisita al protocollo di quest'Arap in data 21/02/2018 col n.1543), tendente a convocare la **conferenza di servizi in data 15/03/2018**, al fine dell'acquisizione dei pareri di competenza degli Enti interessati ed in merito alla richiesta di provvedimento autorizzatorio unico regionale (VIA/AIA) per il suddetto impianto di trattamento dei rifiuti sanitari;
EVIDENZIATO che la suddetta nota convoca la predetta conferenza per il 15/03/2018;
RITENUTO opportuno che l'atto di competenza di quest'Arap sia fornito alla Regione entro la predetta conferenza di servizi del 15/03/2018;
CONSIDERATO che, entro breve scadenza, non è prevista alcuna seduta deliberante del C.d.A. dell'ARAP utile a riguardo;
RITENUTO pertanto di provvedere urgentemente in merito, come riportato di seguito, al fine di consentire la prosecuzione del procedimento di cui alla predetta conferenza, tenendo in debita considerazione l'atto di competenza di quest'Arap;
VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Generale dell'Arap, per quanto di competenza;

DELIBERA

- di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata e trascritta (in particolare per quanto riguarda le motivazioni di questa stessa deliberazione);
- di richiamare** il provvedimento di quest'Arap relativo all'assegnazione del lotto in questione ed avente oggetto "Unità Territoriale n. 2 del Sangro - agglomerato industriale di Atesa-Paglieta (porzione in Comune di Atesa) - autorizzazione all'insediamento di attività economica ed assegnazione di lotto con fabbricato già di proprietà ("ex Germantex/Savio Immobiliare") a beneficio della COLASANTE HOLDING Srl"; in particolare, l'obbligo di corresponsione dei contributi (a carico della COLASANTE HOLDING Srl ed in favore di quest'Ente) di cui a detto provvedimento, entro il termine previsto dal regolamento in materia (entro sessanta giorni dall'adozione di detto provvedimento da parte del C.d.A. dell'Arap, come da art.14 del regolamento);
- di autorizzare**, per quanto di competenza e fatti salvi eventuali diritti o provvedimenti di terzi nonché subordinatamente alle condizioni/prescrizioni riportate nel presente provvedimento, come pure subordinatamente alle condizioni/prescrizioni riportate nel successivo relativo provvedimento autorizzatorio unico regionale (ai sensi dell'Art.27 bis del D.Lgs n. 152/2006 - VIA e AIA), la cessione in locazione del lotto/insediamento in oggetto (esteso complessivamente mq 9.930 circa ed individuato in catasto nel Comune di Atesa con foglio 4 e p.la 5071 e 5072), tra la COLASANTE HOLDING Srl e la **DI NIZIO EUGENIO Srl**, per la durata di sei anni e l'esercizio dell'attività di **trattamento di rifiuti sanitari (a rischio infettivo) mediante sterilizzazione e con deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e non pericolosi** (con divieto di esercitare altre attività) da parte della stessa **DI NIZIO EUGENIO Srl**;
- di dare atto** che, per la presente pratica, non si dispone l'esonero della corresponsione del contributo per l'autorizzazione alla locazione e che detto contributo (a beneficio di quest'Ente ed a carico di norma della società cedente/locatrice) risulta determinato nella misura del 1% del canone di locazione risultante dal contratto di affitto o equivalente (€ 244.800,00/anno), così come previsto dal regolamento dell'ARAP riportato nella premessa del presente provvedimento (non trattandosi di locazione d'azienda o di suo ramo e/o di imprese controllate o collegate o del medesimo gruppo);
- di dare atto** altresì che la presente autorizzazione è inoltre subordinata alla completa osservanza/ottemperanza (da parte delle medesime COLASANTE HOLDING Srl e **DI NIZIO EUGENIO Srl**, ciascuna nella rispettiva qualità) di tutte le condizioni riportate in questo stesso provvedimento, compreso l'obbligo di regolarizzare eventuali posizioni debitorie nei confronti di quest'Ente/ex Consorzio;
- di precisare** altresì che per la COLASANTE HOLDING Srl (nonché per la **DI NIZIO EUGENIO Srl**, ciascuna nella rispettiva titolarità) restano vigenti gli obblighi, i divieti, i

- vincoli e le condizioni, nonché i diritti e le facoltà, di cui agli atti di assegnazione del lotto in oggetto da parte di quest'Ente/ex Consorzio (come meglio riportati nella premessa del presente provvedimento, come pure altri eventuali o accessori atti non riportati in questo stesso provvedimento);
- di precisare** pure che tra quest'Arap e la COLASANTE HOLDING Srl (nonché la **DI NIZIO EUGENIO Srl**, nelle rispettive qualità/titolarità) restano inoltre validi altri atti e/o titoli, contratti, conti, attività o passività, come pure rapporti giuridici attivi o passivi, derivanti tra quest'Ente/ex Consorzio e la stessa COLASANTE HOLDING Srl o dante causa e relativi principalmente al lotto in oggetto;
 - di precisare** anche che entrambe le suddette Società/imprese interessate sono sempre obbligate all'esercizio delle rispettive attività nell'osservanza del P.R.T. dell'ARAP/A.S.I. Sangro e dei suoi vincoli/parametri sugli immobili in oggetto, dei regolamenti di questo Ente/ex Consorzio, nonché delle infrastrutture e degli impianti a servizio dell'agglomerato industriale, degli altri limitrofi insediamenti e stabilimenti produttivi, come pure delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
 - di concedere** intanto, nell'ambito del suddetto procedimento regionale (A.I.A.), la possibilità di scarico, nella rete fognaria dell'Arap, delle acque reflue (dopo idoneo trattamento) derivanti dall'impianto in oggetto (in particolare, con reti di scarico e pozzetti di controllo separate/i), nonché con le seguenti prescrizioni/condizioni: i valori dei parametri di scarico delle acque reflue di prima pioggia devono essere al disotto dei parametri fissati dall'Arap (tabella di accettabilità per scarico acque reflue industriali) come valori limite non derogabili ed autorizzati nell'A.I.A.; il misuratore di portata (da installarsi sulla tubazione, nella quale, dopo i rispettivi pozzetti di controllo, si immettono la tubazione delle acque reflue e la tubazione delle acque di prima pioggia) deve essere della tipologia indicata dall'Arap; successivamente, a proposito e con maggior dettagli, andrà sottoscritto relativo contratto di concessione tra quest'Arap e la Società suddetta;
 - di riservarsi** di concedere successivamente il relativo Nulla Osta edilizio di quest'Arap all'intervento in progetto/oggetto e di cui al vigente P.R.T. dell'A.S.I. Sangro, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti;
 - di precisare** inoltre che, per garantire la compatibilità con le sue funzioni ed i propri servizi, quest'Arap può disporre successive ulteriori prescrizioni/modalità esecutive, secondo le quali la Società suddetta è obbligata, a sua cura e spesa, ad integrare e/o modificare le opere e/o l'intervento in progetto/oggetto;
 - di rinviare** alle disposizioni regolamentari riportate nella premessa del presente provvedimento, per quanto riguarda le altre condizioni o obbligazioni a carico delle suddette Società/imprese interessate da questo stesso provvedimento;
 - di dare atto** che il Presidente del C.d.A. (quale legale rappresentante di quest'Arap ed in base al presente provvedimento) risulta formalmente autorizzato a stipulare i contratti con la **DI NIZIO EUGENIO Srl**, di cui ai regolamenti di quest'Ente nelle materie di competenza;
 - di stabilire** inoltre che la COLASANTE HOLDING Srl e la **DI NIZIO EUGENIO Srl** sono tenute altresì a trasmettere, ciascuna a quest'Arap ed entro un mese dalla data del presente provvedimento, copia di quest'ultimo sottoscritto per accettazione da ciascuna di esse;
 - di stabilire** altresì che la COLASANTE HOLDING Srl e/o la **DI NIZIO EUGENIO Srl** sono tenute inoltre a trasmettere, a quest'Arap ed entro un mese, copia del sottoscritto contratto definitivo di locazione in questione;
 - di dare atto** che risulta avvenuta la disposizione della **DI NIZIO EUGENIO Srl** di corresponsione del contributo per spese di istruttoria, in favore di quest'Arap, come precisato nella premessa del presente provvedimento; che la COLASANTE HOLDING Srl ha pure l'obbligo della corresponsione dell'importo di € 300.00 + i.v.a. (in favore di quest'Arap e quale contributo per spese di istruttoria) come da delibera C.d.A. n.19/2018;
 - di dare atto** che tutto quanto disposto dal presente provvedimento (che costituirà parte integrante e sostanziale della stesso provvedimento autorizzatorio unico regionale) diverrà efficace a seguito dell'adozione del suddetto relativo provvedimento autorizzatorio unico regionale (VIA/AIA), da parte del competente organo/servizio della Regione Abruzzo;
 - di trasmettere** il presente provvedimento al suddetto Ufficio proponente, anche al fine della relativa notifica ai Soggetti ed altri Uffici interessati, per quanto di rispettiva competenza;
 - di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, salvo quanto sopra riportato;
 - di dare atto** che gli Uffici di quest'Ente sono autorizzati ai conseguenti adempimenti di rispettiva competenza;
 - di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione.
 - di sottoporre** la presente deliberazione a ratifica del C.d.A., in occasione della prossima seduta utile.
- Allegati: - proposta di provvedimento n.prot. 7 del 07/03/2018 dello Sportello del Servizio Assegnazioni; - relativa relazione istruttoria dello Sportello del Servizio.

10. **di riservarsi** di concedere successivamente il relativo Nulla Osta edilizio di quest'Arap all'intervento in progetto/oggetto e di cui al vigente P.R.T. dell'A.S.I. Sangro, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti;
11. **di precisare** inoltre che, per garantire la compatibilità con le sue funzioni ed i propri servizi, quest'Arap può disporre successive ulteriori prescrizioni/modalità esecutive, secondo le quali la Società suddetta è obbligata, a sua cura e spesa, ad integrare e/o modificare le opere e/o l'intervento in progetto/oggetto;
12. **di rinviare** alle disposizioni regolamentari riportate nella premessa del presente provvedimento, per quanto riguarda le altre condizioni o obbligazioni a carico delle suddette Società/imprese interessate da questo stesso provvedimento;
13. **di dare atto** che il Presidente del C.d.A. (quale legale rappresentante di quest'Arap ed in base al presente provvedimento) risulta formalmente autorizzato a stipulare i contratti con la DI NIZIO EUGENIO Srl, di cui ai regolamenti di quest'Ente nelle materie di competenza;
14. **di stabilire** inoltre che la COLASANTE HOLDING Srl e la DI NIZIO EUGENIO Srl sono tenute altresì a trasmettere, ciascuna a quest'Arap ed entro un mese dalla data del presente provvedimento, copia di quest'ultimo sottoscritto per accettazione da ciascuna di esse;
15. **di stabilire** altresì che la COLASANTE HOLDING Srl e/o la DI NIZIO EUGENIO Srl sono tenute inoltre a trasmettere, a quest'Arap ed entro un mese, copia del sottoscritto contratto definitivo di locazione in questione;
16. **di dare atto** che risulta avvenuta la disposizione della DI NIZIO EUGENIO Srl di corresponsione del contributo per spese di istruttoria, in favore di quest'Arap, come precisato nella premessa del presente provvedimento; che la COLASANTE HOLDING Srl ha pure l'obbligo della corresponsione dell'importo di € 300.00 + i.v.a. (in favore di quest'Arap e quale contributo per spese di istruttoria) come da delibera C.d.A. n.19/2018;
17. **di dare atto** che tutto quanto disposto dal presente provvedimento (che costituirà parte integrante e sostanziale della stesso provvedimento autorizzatorio unico regionale) diverrà efficace a seguito dell'adozione del suddetto relativo provvedimento autorizzatorio unico regionale (VIA/AIA), da parte del competente organo/servizio della Regione Abruzzo;
18. **di notificare** copia del presente provvedimento alle Società suddette, nonché agli interessati Uffici di quest'Ente, per quanto di rispettiva competenza;
19. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, salvo quanto sopra riportato;
20. **di dare atto** che gli Uffici di quest'Ente sono autorizzati ai conseguenti adempimenti di rispettiva competenza;
21. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento per quindici giorni.

Allegati: relativa relazione istruttoria dello Sportello del Servizio.

L'Addetto allo Sportello
Geom. Pasquale Gammarraccio



PARERI DEI RESPONSABILI DELLO SPORTELLLO / DEL SERVIZIO

Si esprime parere favorevole tecnico in ordine al presente atto:

Casoli, addì 07/03/2018



Il Responsabile dello Sportello

dr. geom. Antonio Di Nella

Si esprime parere favorevole tecnico in ordine al presente atto:

Casoli, addì 07. MAR. 2018.



Il Responsabile del Servizio

dr. ing. Paolo Spinelli



SPORTELLLO del SERVIZIO ASSEGNAZIONI

Proposta di provvedimento n. 7 del 7 MAR. 2018

OGGETTO : Unità Territoriale n. 2 del Sangro - agglomerato industriale di Atesa-Paglieta (porzione in Comune di Atesa) - lotto/insediamento produttivo della COLASANTE HOLDING Srl - autorizzazione alla cessione in locazione a beneficio della DI NIZIO EUGENIO Srl, al fine della realizzazione e dell'esercizio di un impianto per il trattamento di rifiuti sanitari, nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale (VIA/AIA) -



L'Addetto allo Sportello
Geom. Pasquale Gammarraccio

VISTA la nota della Regione Abruzzo - Servizio Valutazioni Ambientali prot.n.0265604 del 17/10/2017 e relativo codice pratica 17/0262714 (acquisita al protocollo di quest'Arup/U.T. del Sangro in data 18/10/2017 col n.1524), tendente a comunicare la pubblicazione della documentazione relativa alla richiesta di provvedimento autorizzatorio unico regionale (VIA/AIA) per la realizzazione e l'esercizio di un impianto per il trattamento di rifiuti sanitari, da parte della **DI NIZIO EUGENIO Srl** e nel lotto in oggetto (di proprietà della **COLASANTE HOLDING Srl**), nonché la possibilità, per gli Enti interessati, di chiedere alla Società stessa l'eventuale documentazione integrativa necessaria;

RICHIAMATA la nota di riscontro di quest'Arup prot. n.1573/UT2 del 26/10/2017, inviata anche al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo nonché alle due Società interessate, con la quale è stato chiesto di presentare sia l'istanza di assegnazione del lotto in oggetto (a beneficio della **COLASANTE HOLDING Srl**), sia l'istanza di autorizzazione alla locazione del lotto medesimo (a beneficio della **DI NIZIO EUGENIO Srl**), secondo la modulistica di quest'Ente;

VISTA la nota della Regione Abruzzo - Servizio Valutazioni Ambientali prot.n.0048814 del 19/02/2018 e relativo codice pratica 17/0262714 (acquisita al protocollo di quest'Arup in data 21/02/2018 col n.1543), tendente a convocare la conferenza di servizi in data 15/03/2018, al fine dell'acquisizione dei pareri di competenza degli Enti interessati ed in merito alla richiesta di provvedimento autorizzatorio unico regionale (ai sensi dell'Art.27 bis del D.Lgs n. 152/2006 - VIA/AIA) per il suddetto impianto di trattamento dei rifiuti sanitari;

VISTE le osservazioni contrarie all'impianto in oggetto, presentate dal Comune e da varie associazioni, allegata alla suddetta nota della Regione ;

RICHIAMATO il provvedimento di quest'Arup relativo all'assegnazione del lotto in questione ed avente oggetto "Unità Territoriale n. 2 del Sangro - agglomerato industriale di Atessa-Paglieta (porzione in Comune di Atessa) - autorizzazione all'insediamento di attività economica ed assegnazione di lotto con fabbricato già di proprietà ("ex Germantex/Savio Immobiliare") a beneficio della **COLASANTE HOLDING Srl**";

RICHIAMATI, in particolare, i contributi (a carico della **COLASANTE HOLDING Srl** ed in favore di quest'Ente) di cui al suddetto provvedimento di quest'Arup e da corrispondersi entro il termine previsto dal regolamento in materia (entro sessanta giorni dall'adozione di detto provvedimento da parte del C.d.A. dell'Arup, come da art.14 del regolamento);

VISTA l'istanza della **COLASANTE HOLDING Srl**, nonché della **DI NIZIO EUGENIO Srl** (con sede legale in Mafalda -CB- Via America n.c.6 cap 86030 - C.F. e P.I. 01527900706), inoltrata con nota del 11/12/2017 (ed acquisita al protocollo di quest'Arup/UT del Sangro in data 15/12/2017 col n.2675), tendente a conseguire la disponibilità di quest'Ente ad autorizzare la cessione ed in locazione di detto lotto (della superficie di mq 9.930 circa), a beneficio della stessa **DI NIZIO EUGENIO Srl**, per l'esercizio sostanzialmente dell'attività produttiva di trattamento di rifiuti sanitari (a rischio infettivo) mediante sterilizzazione e con deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da parte di detta ultima società e per un'occupazione di n.40 persone, nonché la localizzazione (in diritto di locazione) dell'attività produttiva suddetta da parte della stessa **DI NIZIO EUGENIO Srl** (presso detto lotto industriale);

VISTA la relazione istruttoria dello Sportello del Servizio e relativa al presente provvedimento, allegata a quest'ultimo, per costituirne parte integrante e sostanziale, e che si intende qui integralmente riportata e trascritta;

RITENUTO di provvedere in merito e per quanto di competenza, come riportato di seguito nel presente provvedimento;

VISTA la normativa di riferimento in materia di Enti per lo sviluppo industriale e di ARAP;

VISTA la delibera del C.d.A. di quest'Arup n.255 del 30/10/2017, del Presidente n.34 del 09/10/2017 e la determina del Direttore Generale n.429 del 08/11/2017, con le quali sono state attribuite e delegate all'Ufficio Urbanistica-Edilizia-Assegnazioni ed all'Ufficio Espropri-Concessioni-Autorizzazioni, ai rispettivi Responsabili e Funzionari (ciascuno per quanto di propria competenza), le attribuzioni riportate nella delibera e determina medesima;

DATO ATTO dell'esito favorevole dell'istruttoria di competenza, condotta dallo Sportello del Servizio dell'UT n.2 del Sangro e conclusa con la presente proposta di deliberazione;

DATO ATTO del parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dello Sportello del Servizio della stessa U.T. e dal Responsabile del Servizio, per quanto di competenza;

DATO ATTO che per la presente proposta è richiesto altresì il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Generale dell'Arup;

PROPONE

Al competente Organo dell'ARAP di adottare le seguenti disposizioni, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte:

1. **di dare atto** che la premessa (compresa l'allegata relativa relazione istruttoria dello Sportello del Servizio) è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata e trascritta;
2. **di richiamare** il provvedimento di quest'Arup relativo all'assegnazione del lotto in questione ed avente oggetto "Unità Territoriale n. 2 del Sangro - agglomerato industriale di Atessa-Paglieta (porzione in Comune di Atessa) - autorizzazione all'insediamento di attività economica ed assegnazione di lotto con fabbricato già di proprietà ("ex Germantex/Savio Immobiliare") a beneficio della **COLASANTE HOLDING Srl**"; in particolare, l'obbligo di corresponsione dei contributi (a carico della **COLASANTE HOLDING Srl** ed in favore di quest'Ente) di cui a detto provvedimento, entro il termine previsto dal regolamento in materia (entro sessanta giorni dall'adozione di detto provvedimento da parte del C.d.A. dell'Arup, come da art.14 del regolamento);
3. **di autorizzare**, per quanto di competenza e fatti salvi eventuali diritti o provvedimenti di terzi nonché subordinatamente alle condizioni/prescrizioni riportate nel presente provvedimento, come pure subordinatamente alle condizioni/prescrizioni riportate nel successivo relativo provvedimento autorizzatorio unico regionale (ai sensi dell'Art.27 bis del D.Lgs n. 152/2006 - VIA e AIA), la cessione in locazione del lotto/insediamento in oggetto (esteso complessivamente mq 9.930 circa ed individuato in catasto nel Comune di Atessa con foglio 4 e p.la 5071 e 5072), tra la **COLASANTE HOLDING Srl** e la **DI NIZIO EUGENIO Srl**, per la durata di sei anni e l'esercizio dell'attività di **trattamento di rifiuti sanitari (a rischio infettivo) mediante sterilizzazione e con deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e non pericolosi** (con divieto di esercitare altre attività) da parte della stessa **DI NIZIO EUGENIO Srl**;
4. **di dare atto** che, per la presente pratica, non si dispone l'esonero della corresponsione del contributo per l'autorizzazione alla locazione e che detto contributo (a beneficio di quest'Ente ed a carico di norma della società cedente/locatrice) risulta determinato nella misura del 1% del canone di locazione risultante dal contratto di affitto o equivalente (€ 244.800,00/anno), così come previsto dal regolamento dell'ARAP riportato nella premessa del presente provvedimento (non trattandosi di locazione d'azienda o di suo ramo e/o di imprese controllate o collegate o del medesimo gruppo);
5. **di dare atto** altresì che la presente autorizzazione è inoltre subordinata alla completa osservanza/ottemperanza (da parte delle medesime **COLASANTE HOLDING Srl** e **DI NIZIO EUGENIO Srl**, ciascuna nella rispettiva qualità) di tutte le condizioni riportate in questo stesso provvedimento, compreso l'obbligo di regolarizzare eventuali posizioni debitorie nei confronti di quest'Ente/ex Consorzio;
6. **di precisare** altresì che per la **COLASANTE HOLDING Srl** (nonché per la **DI NIZIO EUGENIO Srl**, ciascuna nella rispettiva titolarità) restano vigenti gli obblighi, i divieti, i vincoli e le condizioni, nonché i diritti e le facoltà, di cui agli atti di assegnazione del lotto in oggetto da parte di quest'Ente/ex Consorzio (come meglio riportati nella premessa del presente provvedimento, come pure altri eventuali o accessori atti non riportati in questo stesso provvedimento);
7. **di precisare** pure che tra quest'Arup e la **COLASANTE HOLDING Srl** (nonché la **DI NIZIO EUGENIO Srl**, nelle rispettive qualità/titolarità) restano inoltre validi altri atti e/o titoli, contratti, conti, attività o passività, come pure rapporti giuridici attivi o passivi, derivanti tra quest'Ente/ex Consorzio e la stessa **COLASANTE HOLDING Srl** o dante causa e relativi principalmente al lotto in oggetto ;
8. **di precisare** anche che entrambe le suddette Società/impresa interessate sono sempre obbligate all'esercizio delle rispettive attività nell'osservanza del P.R.T. dell'ARAP/A.S.I. Sangro e dei suoi vincoli/parametri sugli immobili in oggetto, dei regolamenti di quest'Ente/ex Consorzio, nonché delle infrastrutture e degli impianti a servizio dell'agglomerato industriale, degli altri limitrofi insediamenti e stabilimenti produttivi, come pure delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
9. **di concedere** intanto, nell'ambito del suddetto procedimento regionale (A.I.A.), la possibilità di scarico, nella rete fognaria dell'Arup, delle acque reflue (dopo idoneo trattamento) derivanti dall'impianto in oggetto (in particolare, con reti di scarico e pozzetti di controllo separate/i), nonché con le seguenti prescrizioni/condizioni : i valori dei parametri di scarico delle acque reflue di prima pioggia devono essere al disotto dei parametri fissati dall'Arup (tabella di accettabilità per scarico acque reflue industriali) come valori limite non derogabili ed autorizzati nell'A.I.A.; il misuratore di portata (da installarsi sulla tubazione, nella quale, dopo i rispettivi pozzetti di controllo, si immettono la tubazione delle acque reflue e la tubazione delle acque di prima pioggia) deve essere della tipologia indicata dall'Arup; successivamente, a proposito e con maggior dettagli, andrà sottoscritto relativo contratto di concessione tra quest'Arup e la Società suddetta;

7. **di precisare** pure che tra quest'Arap e la COLASANTE HOLDING Srl (nonché la DI NIZIO EUGENIO Srl, nelle rispettive qualità/titolarità) restano inoltre validi altri atti e/o titoli, contratti, conti, attività o passività, come pure rapporti giuridici attivi o passivi, derivanti tra quest'Ente/ex Consorzio e la stessa COLASANTE HOLDING Srl o dante causa e relativi principalmente al lotto in oggetto;
8. **di precisare** anche che entrambe le suddette Società/impresa interessate sono sempre obbligate all'esercizio delle rispettive attività nell'osservanza del P.R.T. dell'ARAP/A.S.I. Sangro e dei suoi vincoli/parametri sugli immobili in oggetto, dei regolamenti di quest'Ente/ex Consorzio, nonché delle infrastrutture e degli impianti a servizio dell'agglomerato industriale, degli altri limitrofi insediamenti e stabilimenti produttivi, come pure delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
9. **di concedere** intanto, nell'ambito del suddetto procedimento regionale (A.I.A.), la possibilità di scarico, nella rete fognaria dell'Arap, delle acque reflue (dopo idoneo trattamento) derivanti dall'impianto in oggetto (in particolare, con reti di scarico e pozzetti di controllo separate/i), nonché con le seguenti prescrizioni/condizioni: i valori dei parametri di scarico delle acque reflue di prima pioggia devono essere al disotto dei parametri fissati dall'Arap (tabella di accettabilità per scarico acque reflue industriali) come valori limite non derogabili ed autorizzati nell'A.I.A.; il misuratore di portata (da installarsi sulla tubazione, nella quale, dopo i rispettivi pozzetti di controllo, si immettono la tubazione delle acque reflue e la tubazione delle acque di prima pioggia) deve essere della tipologia indicata dall'Arap; successivamente, a proposito e con maggior dettagli, andrà sottoscritto relativo contratto di concessione tra quest'Arap e la Società suddetta;
10. **di riservarsi** di concedere successivamente il relativo Nulla Osta edilizio di quest'Arap all'intervento in progetto/oggetto e di cui al vigente P.R.T. dell'A.S.I. Sangro, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti;
11. **di precisare** inoltre che, per garantire la compatibilità con le sue funzioni ed i propri servizi, quest'Arap può disporre successive ulteriori prescrizioni/modalità esecutive, secondo le quali la Società suddetta è obbligata, a sua cura e spesa, ad integrare e/o modificare le opere e/o l'intervento in progetto/oggetto;
12. **di rinviare** alle disposizioni regolamentari riportate nella premessa del presente provvedimento, per quanto riguarda le altre condizioni o obbligazioni a carico delle suddette Società/impresе interessate da questo stesso provvedimento;
13. **di dare atto** che il Presidente del C.d.A. (quale legale rappresentante di quest'Arap ed in base al presente provvedimento) risulta formalmente autorizzato a stipulare i contratti con la DI NIZIO EUGENIO Srl, di cui ai regolamenti di quest'Ente nelle materie di competenza;
14. **di stabilire** inoltre che la COLASANTE HOLDING Srl e la DI NIZIO EUGENIO Srl sono tenute altresì a trasmettere, ciascuna a quest'Arap ed entro un mese dalla data del presente provvedimento, copia di quest'ultimo sottoscritto per accettazione da ciascuna di esse;
15. **di stabilire** altresì che la COLASANTE HOLDING Srl e/o la DI NIZIO EUGENIO Srl sono tenute inoltre a trasmettere, a quest'Arap ed entro un mese, copia del sottoscritto contratto definitivo di locazione in questione;
16. **di dare atto** che risulta avvenuta la disposizione della DI NIZIO EUGENIO Srl di corresponsione del contributo per spese di istruttoria, in favore di quest'Arap, come precisato nella premessa del presente provvedimento; che la COLASANTE HOLDING Srl ha pure l'obbligo della corresponsione dell'importo di € 300.00 + i.v.a. (in favore di quest'Arap e quale contributo per spese di istruttoria) come da delibera C.d.A. n.19/2018;
17. **di dare atto** che tutto quanto disposto dal presente provvedimento (che costituirà parte integrante e sostanziale della stesso provvedimento autorizzatorio unico regionale) diverrà efficace a seguito dell'adozione della suddetto relativo provvedimento autorizzatorio unico regionale (VIA/AIA), da parte del competente organo/servizio della Regione Abruzzo;

Allegati: -----

Casoli, addì 07/03/2018

L'Addetto allo Sportello
geom. Pasquale Gammaraccio

Il Responsabile dello Sportello
dr. geom. Antonio Di Nella



Antonio Di Nella




Azienda Regionale Attività Produttive
Sportello del Servizio U.T. n.2 del Sangro

VISTA 07 MAR. 2018

SPORTELLO del SERVIZIO ASSEGNAZIONI

RELAZIONE ISTRUTTORIA

allegata alla proposta di provvedimento n. 7 del - 7 MAR. 2018

OGGETTO : Unità Territoriale n. 2 del Sangro - agglomerato industriale di Atessa-Paglieta (porzione in Comune di Atessa) - lotto/insediamento produttivo della COLASANTE HOLDING Srl - autorizzazione alla cessione in locazione a beneficio della DI NIZIO EUGENIO Srl, al fine della realizzazione e dell'esercizio di un impianto per il trattamento di rifiuti sanitari, nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale (VIA/AIA) -

VISTA la nota della Regione Abruzzo - Servizio Valutazioni Ambientali prot.n.0265604 del 17/10/2017 e relativo codice pratica 17/0262714 (acquisita al protocollo di quest'Arap/U.T. del Sangro in data 18/10/2017 col n.1524), tendente a comunicare la pubblicazione della documentazione relativa alla richiesta di provvedimento autorizzatorio unico regionale (VIA/AIA) per la realizzazione e l'esercizio di un impianto per il trattamento di rifiuti sanitari, da parte della DI NIZIO EUGENIO Srl e nel lotto in oggetto (di proprietà della COLASANTE HOLDING Srl), nonché la possibilità, per gli Enti interessati, di chiedere alla Società stessa l'eventuale documentazione integrativa necessaria;

RICHIAMATA la nota di riscontro di quest'Arap prot. n.1573/UT2 del 26/10/2017, inviata anche al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo nonché alle due Società interessate, con la quale è stato chiesto di presentare sia l'istanza di assegnazione del lotto in oggetto (a beneficio della COLASANTE HOLDING Srl), sia l'istanza di autorizzazione alla locazione del lotto medesimo (a beneficio della DI NIZIO EUGENIO Srl), secondo la modulistica di quest'Ente;

VISTA la nota della Regione Abruzzo - Servizio Valutazioni Ambientali prot.n.0048814 del 19/02/2018 e relativo codice pratica 17/0262714 (acquisita al protocollo di quest'Arap in data 21/02/2018 col n.1543), tendente a convocare la conferenza di servizi in data 15/03/2018, al fine dell'acquisizione dei pareri di competenza degli Enti interessati ed in merito alla richiesta di provvedimento autorizzatorio unico regionale (ai sensi dell'Art.27 bis del D.Lgs n. 152/2006 - VIA/AIA) per il suddetto impianto di trattamento dei rifiuti sanitari;

VISTE le osservazioni contrarie all'impianto in oggetto, presentate dal Comune e da varie associazioni, allegata alla suddetta nota della Regione;

RICHIAMATO il provvedimento di quest'Arap relativo all'assegnazione del lotto in questione ed avente oggetto "Unità Territoriale n. 2 del Sangro - agglomerato industriale di Atessa-Paglieta (porzione in Comune di Atessa) - autorizzazione all'insediamento di attività economica ed assegnazione di lotto con fabbricato già di proprietà ("ex Germantex/Savio Immobiliare") a beneficio della COLASANTE HOLDING Srl";

RICHIAMATI, in particolare, i contributi (a carico della COLASANTE HOLDING Srl ed in favore di quest'Ente) di cui al suddetto provvedimento di quest'Arap e da corrispondersi entro il termine previsto dal regolamento in materia (entro sessanta giorni dall'adozione di detto provvedimento da parte del C.d.A. dell'Arap, come da art.14 del regolamento);

VISTA l'istanza della COLASANTE HOLDING Srl, nonché della DI NIZIO EUGENIO Srl (con sede legale in Mafalda -CB- Via America n.c.6 cap 86030 - C.F. e P.I. 01527900706), inoltrata con nota del 11/12/2017 (ed acquisita al protocollo di

L'Addetto allo Sportello
geom. Pasquale Gammaraccio

Il Responsabile dello Sportello
dr. geom. Antonio Di Nella

quest'Arup/UT del Sangro in data 15/12/2017 col n.2675), tendente a conseguire la disponibilità di quest'Ente ad autorizzare la cessione ed in locazione di detto lotto (della superficie di mq 9.930 circa), a beneficio della stessa DI NIZIO EUGENIO Srl, per l'esercizio sostanzialmente dell'attività produttiva di trattamento di rifiuti sanitari (a rischio infettivo) mediante sterilizzazione e con deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da parte di detta ultima società e per un'occupazione di n.40 persone, nonché la localizzazione (in diritto di locazione) dell'attività produttiva suddetta da parte della stessa DI NIZIO EUGENIO Srl (presso detto lotto industriale);

VISTA la documentazione allegata alla suddetta istanza, nonché quella reperibile presso il portale internet dell'Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.;

VISTA la visura camerale della DI NIZIO EUGENIO Srl;

VISTO il contratto preliminare di locazione immobiliare stipulato tra la COLASANTE HOLDING Srl e la DI NIZIO EUGENIO Srl, relativo all'attività produttiva predetta sostanzialmente, nonché al suddetto lotto industriale;

VISTO l'estratto di mappa catastale comprensivo del suddetto lotto;

RILEVATO CHE nella suddetta documentazione la COLASANTE HOLDING Srl ha asserito che le ragioni della cessione in oggetto sono rappresentate sostanzialmente dall'utilizzo in modo economico del lotto in oggetto (ossia cederlo, in locazione e/o proprietà, ad impresa/e che vi eserciti/no un'attività produttiva, compatibile con la normativa in materia ed i regolamenti dell'Arup, a seguito di specifica autorizzazione dell'Ente, ricorrendone i necessari requisiti e presupposti);

CHE dalla predetta istanza e documentazione ad essa allegata risulta che l'affitto suddetto ha durata di anni sei (con decorrenza dal mese successivo a quello di rilascio sostanzialmente del provvedimento autorizzatorio unico regionale) e canone annuo di locazione di € 244.800,00;

CHE nella suddetta istanza viene riportato anche che i canoni/oneri per i servizi ex consortili/essenziali risultano a carico della DI NIZIO EUGENIO Srl, e che l'eventuale contributo per l'autorizzazione alla locazione (a beneficio di quest'Ente) risulterebbe a carico della DI NIZIO EUGENIO Srl stessa;

CHE nella suddetta istanza non viene riportato che la COLASANTE HOLDING Srl e la DI NIZIO EUGENIO Srl sono controllate o collegate (ai sensi dell'articolo 2359 del C.C.) oppure del medesimo gruppo;

CHE inoltre la DI NIZIO EUGENIO Srl si è impegnata ad osservare i regolamenti, le norme ed il P.R.T. di quest'ARAP;

CHE altresì risulta che la DI NIZIO EUGENIO Srl ha trasmesso la propria disposizione di pagamento (a favore di quest'Ente) del contributo per le spese d'istruttoria (pari ad € 300,00 + i.v.a.), ma non la COLASANTE HOLDING Srl;

RICHIAMATA la deliberazione del C.d.A. n.359 del 22/12/2017, con la quale è stato approvato il nuovo "regolamento per l'assegnazione di immobili infrastrutturati e l'insediamento di attività produttive nelle aree industriali dell'ARAP", nonché lo schema di convenzione tipo per l'assegnazione;

RICHIAMATO il suddetto nuovo regolamento, nonché detto schema di convenzione;

RICHIAMATO per completezza anche il previgente regolamento in materia, nonché il previgente schema di convenzione;

DATO ATTO CHE detto nuovo regolamento (all'art.6) prevede, in sintesi, che, in caso di locazione dell'immobile, è dovuta all'ARAP, in solido dal locatore/assegnatario e dal locatario, la corresponsione di un contributo pari all'un per cento (1%) del canone di locazione risultante dal contratto di affitto o equivalente; che, nel caso di richiesta di autorizzazione dopo la cessione e quindi in sanatoria, l'ARAP potrà concedere la propria autorizzazione di competenza, ma la misura del contributo per l'autorizzazione sarà maggiorata del 20% rispetto a quanto sopra indicato (e quindi pari complessivamente all'1,2%); che detto contributo non è dovuto per le cessioni o i conferimenti d'azienda o di suoi rami da parte dell'impresa proprietaria ed assegnataria a beneficio di altre aziende controllate o collegate (ai sensi dell'articolo 2359 del C.C.) oppure del gruppo o specializzate nell'attività del ramo o dell'azienda ceduto/a, a condizione che l'attività produttiva complessiva rimanga quella originariamente autorizzata dall'ARAP; che parimenti è previsto l'esonero del suddetto contributo (anche nel caso di variazione dell'attività produttiva originariamente autorizzata) per cessioni in favore di imprese controllate o collegate all'assegnataria o del suo gruppo (detto esonero è accordato a condizione che l'impresa che subentra garantisca l'utilizzo produttivo del lotto, nonché assicuri livelli occupazionali almeno pari a quelli dell'impresa cedente, in proporzione alla porzione di lotto ceduta rispetto all'estensione complessiva dello stesso);

RICHIAMATA la deliberazione del C.d.A. n.19 del 31/01/2018, avente oggetto: determinazione corrispettivo - contributo per le spese d'istruttoria delle pratiche relative ai Servizi Edilizia - Assegnazioni - Concessioni;

RICHIAMATO inoltre che le N.T.A. del P.R.T. dell'ARAP/A.S.I. Sangro ammettono la riconversione e/o il recupero, ad uso artigianato produttivo, commercio all'ingrosso e/o servizi alle imprese, di stabilimenti dismessi ad uso industria/produttivo;



VISTO il P.R.T. dell'ARAP/ASI del Sangro (approvato con delibera C.R. n.60/13 del 13/05/1997 e successive/i modifiche ed aggiornamenti), con il quale è stato disposto il vincolo ricognitivo, conformativo e/o espropriativo sugli immobili oggetto del presente provvedimento;

VISTO quanto prescritto solidamente dal Servizio Ambientale di quest'Arup e di seguito riportato, riguardo alla concessione allo scarico nella rete fognaria di quest'Ente;

VISTO il comma 3 dell'art.196 del D.Leg.vo n.152 del 03/04/2006 (recante norme in materia ambientale), che dispone in particolare che le Regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime;

VISTI a proposito e sommariamente la L.R. n.45 del 19/12/2007 (recante norme per la gestione integrata dei rifiuti) ed il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla delibera G.R. n.694 del 16/07/2007, aggiornata con L.R. n.5 del 23/01/2018;

VISTO l'art.27 bis del D.Leg.vo n.152/2006;

RITENUTO di provvedere in merito e per quanto di competenza, come riportato di seguito nel presente provvedimento;

VISTA la normativa di riferimento in materia di Enti per lo sviluppo industriale e di ARAP;

VISTA la delibera del C.d.A. di quest'Arup n.255 del 30/10/2017, del Presidente n.34 del 09/10/2017 e la determina del Direttore Generale n.429 del 08/11/2017;

SI PROPONE

Al competente Organo dell'ARAP di adottare le seguenti disposizioni, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte:

- di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata e trascritta (in particolare per quanto riguarda le motivazioni di questa stessa disposizione);
- di richiamare** il provvedimento di quest'Arup relativo all'assegnazione del lotto in questione ed avente oggetto "Unità Territoriale n. 2 del Sangro - agglomerato industriale di Atessa-Paglieta (porzione in Comune di Atessa) - autorizzazione all'insediamento di attività economica ed assegnazione di lotto con fabbricato già di proprietà ("ex Germantex/Savio Immobiliare") a beneficio della COLASANTE HOLDING Srl"; in particolare, l'obbligo di corresponsione dei contributi (a carico della COLASANTE HOLDING Srl ed in favore di quest'Ente) di cui a detto provvedimento, entro il termine previsto dal regolamento in materia (entro sessanta giorni dall'adozione di detto provvedimento da parte del C.d.A. dell'Arup, come da art.14 del regolamento);
- di autorizzare**, per quanto di competenza e fatti salvi eventuali diritti o provvedimenti di terzi nonché subordinatamente alle condizioni/prescrizioni riportate nel presente provvedimento, come pure subordinatamente alle condizioni/prescrizioni riportate nel successivo relativo provvedimento autorizzatorio unico regionale (ai sensi dell'Art.27 bis del D.Lgs n. 152/2006 - VIA e AIA), la cessione in locazione del lotto/insediamento in oggetto (esteso complessivamente mq 9.930 circa ed individuato in catasto nel Comune di Atessa con foglio 4 e p.la 5071 e 5072), tra la COLASANTE HOLDING Srl e la DI NIZIO EUGENIO Srl, per la durata di sei anni e l'esercizio dell'attività di **trattamento di rifiuti sanitari (a rischio infettivo) mediante sterilizzazione e con deposito temporaneo di rifiuti pericolosi e non pericolosi** (con divieto di esercitare altre attività) da parte della stessa DI NIZIO EUGENIO Srl;
- di dare atto** che, per la presente pratica, non si dispone l'esonero della corresponsione del contributo per l'autorizzazione alla locazione e che detto contributo (a beneficio di quest'Ente ed a carico di norma della società cedente/locatrice) risulta determinato nella misura del 1% del canone di locazione risultante dal contratto di affitto o equivalente (€ 244.800,00/anno), così come previsto dal regolamento dell'ARAP riportato nella premessa del presente provvedimento (non trattandosi di locazione d'azienda o di suo ramo e/o di imprese controllate o collegate o del medesimo gruppo);
- di dare atto** altresì che la presente autorizzazione è inoltre subordinata alla completa osservanza/ottemperanza (da parte delle medesime COLASANTE HOLDING Srl e DI NIZIO EUGENIO Srl, ciascuna nella rispettiva qualità) di tutte le condizioni riportate in questo stesso provvedimento, compreso l'obbligo di regolarizzare eventuali posizioni debitorie nei confronti di quest'Ente/ex Consorzio;
- di precisare** altresì che per la COLASANTE HOLDING Srl (nonché per la DI NIZIO EUGENIO Srl, ciascuna nella rispettiva titolarità) restano vigenti gli obblighi, i divieti, i vincoli e le condizioni, nonché i diritti e le facoltà, di cui agli atti di assegnazione del lotto in oggetto da parte di quest'Ente/ex Consorzio (come meglio riportati nella premessa del presente provvedimento, come pure altri eventuali o accessori atti non riportati in questo stesso provvedimento);

*Inviato esclusivamente tramite e-mail ai sensi
Dell'art. 47, comma 1 del D.Lgs. 82/05.
Non seguirà trasmissione dell'originale ai sensi
dell'art. 45 del medesimo D.Lgs.*



Regione - Codice Pratica 17 / 026714

Spett.le
REGIONE ABRUZZO
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Spett.le
REGIONE ABRUZZO
Servizio Gestione Rifiuti
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Spett.le
DI NIZIO EUGENIO S.r.l.
Via America n.c. 6
86030 Mafalda (CB)
colasanteantoniosrl@legalmail.it

Spett.le
COLASANTE HOLDING S.r.l.
Zona Industriale n.c.
66030 Mozzagrogna (Ch)
colasanteantoniosrl@legalmail.it

e p.c. ARAP :
- Servizio Assegnazioni
- Servizio Ambiente
- Servizio Gestioni

Oggetto: rettifica deliberazione Presidenziale n.14 in data 12/03/2018.

Con riferimento alla già trasmessa deliberazione in oggetto e considerato l'approfondimento tecnico del Servizio Ambiente di quest'Arap, si comunica che il punto "9" del dispositivo di detta deliberazione stessa è da intendersi rettificato come di seguito riportato:

"9. di concedere, nell'ambito del suddetto procedimento unico regionale , la possibilità di scarico nella rete fognaria Arap, delle acque reflue derivanti dagli scarichi denominati "AN1" (scarico acque domestiche) e "AM1" (scarico acque di prima pioggia trattate) alle seguenti prescrizioni/condizioni : a) reti di scarico e pozzetti di controllo separate/i ; b) i valori dei parametri di scarico devono essere al di sotto dei limiti, non derogabili, di cui alla tabella di accettabilità dei reflui per condotta (riferimento A.I.A. n.51/47 del 23/06/2008 impianto di depurazione sito in località Saletti di Paglieta); c) installazione di misuratori di portata nei punti di scarico "AN1" e "AM1" concordati con quest'ARAP; d) in relazione allo scarico "AT1", relativo alle linea acque di risciacquo, occorre preventivamente effettuare la caratterizzazione dello stesso - a tal fine si richiede alla Società suddetta di effettuare un monitoraggio, la cui durata e frequenza va concordata con quest'Arap e sarà funzione dei quantitativi scaricati - nelle more di detta verifica tali acque non potranno essere scaricate nella rete fognaria Arap, ma dovranno essere gestite come rifiuto; e) prima dell'avvio degli scarichi anzidetti, la

predetta Società è tenuta a sottoscrivere relativo contratto di concessione con quest'Arap - tale contratto terrà conto anche delle eventuali ulteriori prescrizioni impartite nell'ambito del suddetto procedimento unico".

Successivamente si provvederà a trasmettere relativa delibera di ratifica del C.d.A. di quest'Arap.

Distinti saluti



IL PRESIDENTE
Giampiero Leombroni

TUTELA DEI DATI: La comunicazione che precede è di esclusivo utilizzo dei destinatari così come individuali nei rispettivi indirizzi, anche di posta elettronica. Le informazioni ricomprese nella comunicazione, o comunque desumibili dagli eventuali allegati alla stessa, rivestono carattere strettamente riservato e sono tutelate dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196. La divulgazione e l'uso non autorizzato di notizie ed evidenze di carattere riservato possono quindi integrare gli estremi per la trasgressione della richiamata normativa, nonché possibili sanzioni ai sensi dell'art. 616 del Codice Penale. Quest'Ente avvisa che qualunque informazione contenuta nella presente documentazione verrà utilizzata esclusivamente entro i limiti del T.U. sul trattamento dei dati personali.



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0100932/18	09/04/2018	PEC	Mittente: ARAPABRUZZO@PEC.IT	

Oggetto: INVIO PROTOCOLLO 0SU - 3088/2018 - TRASMISSIONE DELIBERAZIONE C.D.A. N.42 IN DATA 17/03/2018 [ELISABETTA.INNAURATO]

Impronta: 4528CDCBAB686BED4C72486E3B69D562F915F2D5F04B634633C02B53441A6071
